

## **MOZIONE**

**N. 173**

LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183 DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI, DEI SERVIZI PER IL LAVORO E DELLE POLITICHE ATTIVE, NONCHE' IN MATERIA DI RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELL'ATTIVITA' ISPETTIVA E DI TUTELA E CONCILIAZIONE DELLE ESIGENZE DI CURA, DI VITA E DI LAVORO: EMANAZIONE DI DECRETI ATTUATIVI CHE SALVAGUARDINO L'OCCUPAZIONE E LA DIGNITA' DEI LAVORATORI.

*Presentata dai Consiglieri regionali:*

*FREDIANI FRANCESCA (prima firmataria), ANDRISSI  
GIANPAOLO, BATZELLA STEFANIA, BERTOLA GIORGIO, BONO  
DAVIDE, MIGHETTI PAOLO DOMENICO, VALETTI FEDERICO*

*Protocollo CR n. 1285*


*Presentato in data 13/01/2015*

**X LEGISLATURA**



Al. Ist. Li  
AC

Cl. 02.18.02/176/2014/X



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL PIEMONTE

Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte

16:37 13 GEN 2015 A01000 000056

**MOZIONE N. 173**

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 102 del Regolamento interno

trattazione in Aula   
trattazione in Commissione

**OGGETTO:** Legge 10 dicembre 2014, n. 183 Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro: emanazione di decreti attuativi che salvaguardino l'occupazione e la dignità dei lavoratori

**Premesso che**

La Legge 10 dicembre 2014, n. 183 Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro: cosiddetto "Jobs Act" introduce all' art. 7c il contratto a tutele crescenti per le nuove assunzioni, in relazione all'anzianità di servizio, che sostanzialmente sostituisce l'attuale contratto indeterminato per tutti i nuovi contratti (anche per un passaggio diretto da un posto a un altro). La stessa delega esclude per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione nel posto di lavoro.

L'art.7 comma 7c) sancisce che: "previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l'impugnazione del licenziamento".

**Considerato che**

La nuova disciplina sui licenziamenti restringe ulteriormente la legge n. 92 del 2012 cosiddetta "Legge Fornero", che già limitava fortemente il ricorso all'articolo 18 per i licenziamenti economici;

complessivamente più flessibili i loro mercati. L'Italia è tra i paesi che si è maggiormente impegnata in tal senso, portando l'indicatore di protezione del lavoro dal valore 3,82 del 1990 al 2,26 del 2013 (riducendolo quindi di oltre il 40%). Si tratta di un dato appena superiore a quelli registrati da Olanda, Finlandia, Germania, Belgio e Grecia (per non parlare di Irlanda e Austria, che hanno mercati fortemente deregolamentati), ma inferiore a quelli di Spagna, Portogallo e Francia.

Il caso italiano, ha seguito un iter iniziato con il Pacchetto Treu, il decreto legislativo n. 368 del 2001, la legge n. 30 del 2003 (riforma Biagi), la legge Fornero, per arrivare di recente al Jobs Act: il piano di riforme del governo Renzi che coinvolge temi come il lavoro, il welfare, pensioni e ammortizzatori sociali.

La prima parte del Jobs Act è stata regolamentata con il cosiddetto Decreto Poletti n. 34 del 20 marzo 2014 convertito in legge il 16 maggio 2014 (L. 78/2014); quest'ultimo sancisce la cosiddetta "acausalità", (ovvero le aziende, non hanno più l'obbligo di specificare il motivo per cui viene posto un limite temporale al contratto di lavoro); parallelamente ridefinisce il numero di proroghe dei contratti a tempo determinato e in somministrazione: i primi possono essere prorogati per 5 volte, nell'arco di una durata massima di 36 mesi, per i secondi, il numero massimo di proroghe è 6. La liberalizzazione dei rapporti di lavoro a termine ha comportato il più che dimezzamento dell'indicatore rispetto al valore del 1990, nonostante ciò oggi il tasso di disoccupazione è di quattro punti percentuali più elevato di allora.

Il modello economico-sociale che ispira il provvedimento è basato sulla svalutazione del lavoro.

### **Il Consiglio regionale impegna la giunta regionale**

a sollecitare il Governo ad emanare <sup>quindici</sup> i decreti attuativi relativi affinché:

- risolvano le criticità presentate dalla Legge Delega;
- garantiscono la necessità di dimostrazioni oggettive sulle difficoltà concrete dell'azienda per determinare un licenziamento di tipo economico, senza considerare sufficienti la congiuntura e il contesto economico nazionale;
- la tipizzazione riduca al minimo l'aleatorietà dei contenziosi;
- sia regolarizzato e contrastato il fenomeno delle "dimissioni in bianco" soprattutto a tutela delle lavoratrici.